ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ISPICA DEPOSITATO PRESSO IL COMUNE DI ISPICA

IN DATA 13-05-2019

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del D.M. 16/01/2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15/03/2017.

Fra le seguenti organizzazioni:

SUNIA rappresentato dal Segretario Salvatore Ciranna

SICET rappresentato dal Segretario Avv. Cecilia Licitra

UNIAT rappresentato dal Presidente Michele Tasca

FEDERPROPRIETA' rappresentato da Avv. Livio Mandarà

PREMIESSO

che il nel comune di Ispica non è mai stato sottoscritto l'Accordo Territoriale in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

che il 16/01/2017 è stato emesso il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze indicato in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

che il Sindaco del comune di Ispica con nota del 15/01/2019 ha convocato le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori al fine di realizzare nel comune di Ispica un Accordo Territoriale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo;

che, pertanto, è necessario provvedere alla stipulazione di un Accordo territoriale per il comune di Ispica.

Le Organizzazioni firmatarie hanno fatto presente che, non essendo attualmente il comune di Ispica ricompreso fra quelli al alta tensione abitativa individuati dal CIPE, ai sensi della legge 21/02/1989, n. 61, i contratti di locazione stipulati ai sensi del presente accordo potranno usufruire solamente di parte delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi fiscali che sono richiamate dall'art. 5 del citato D.M. 16/01/2017. Qualora, nel corso della vigenza del presente accordo il comune di Ispica dovesse essere ricompreso fra quelli ad alta tensione abitativa, ovvero fra quelli per i quali sia stato riconosciuto lo stato di emergenza a seguito di calamità naturali, ai sensi dell'art. 9 della legge 23/05/2014, n.80, le agevolazioni previste dalle leggi fiscali saranno applicabili a tutti i contratti stipulati ai sensi del presente accordo territoriale. Le organizzazioni firmatarie

le En MA er

del presente accordo si impegnano a fare le dovute pressioni nei confronti dell'Amministrazione comunale di Ispica, al fine di ottenere, nel rispetto dell'art 2, comma 4, della legge 431/98, ulteriori agevolazioni sia per i proprietari che per gli inquilini. In particolare chiedono che venga prevista una sostanziosa riduzione della TARI per gli inquilini ed una ulteriore riduzione dell'IMU e della TASI per i proprietari.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

A) CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 16/01/2017)

- 1) L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Ispica.
- 2) Il territorio del Comune di Ispica, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.M. 16/01/2017, in conformità di quanto stabilito nella delibera del Consiglio Comunale di Ispica n. 63 del 19/6/1999, che ha delimitato le microzone dell'intero territorio comunale, viene suddiviso nelle 5 microzone presenti nella citata delibera
- 3) Per le microzone, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato 2 (Fasce di oscillazione)
- 4) Il canone mensile massimo di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'allegato 3 (Elementi oggettivi e criteri).
- 5) Nella definizione del canone effettivo, collocato entro il valore massimo delle fasce di oscillazione di cui all'Allegato 2 (Fasce di oscillazione), le parti contrattuali, assistite a loro richiesta dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all'allegato 3 (Elementi oggettivi e criteri).
- 6) La misura in mq. utili dell'unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone, è così calcolata:
- a) l'intera superficie calpestabile;
- b) il 40% della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo;
- c) il 30% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
- d) il 30% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
- e) il 10% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
- f) il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare.

- 7) In applicazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM 16/01/2017, sono individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali è apportata la riduzione del canone massimo ove applicabile.
 - Edificio classificato dall'A.P.E. nelle classi D ed E, il canone massimo applicabile, così come calcolato dalla fascia di oscillazione di riferimento, non può essere superiore al 90%;
 - Edificio classificato dall'A.P.E. nelle classi F e G, il canone massimo applicabile, così come calcolato dalla fascia di oscillazione di riferimento, non può essere superiore all'80%;
- 8) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 30%, a valere per l'intera durata contrattuale.
- 9) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
- 10) L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del DM 16/01/2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia e/o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 4.
- 11) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16/01/2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 30 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del presente Accordo.
- 12) Per gli immobili completamente ammobiliati il canone di locazione, determinato mediante l'applicazione dei criteri di cui al presente accordo, potrà essere aumentato fino ad un massimo del 20% rispetto a ciascuna fascia di riferimento.
- 13) I contratti saranno stipulati usando il tipo di contratto allegato A al D.M. 16/01/2017

B) CONTRATTI TRANSITORI

(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 D.M. 16/01/2017)

1) L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Ispica che, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 16/01/2017 risulta, ai dati dell'ultimo censimento, avere un numero di abitanti pari a 16.328.

So En Mil er

- 2) I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mesi e non possono essere rinnovati.
- 3) Ai fini dell'art. 2, comma 2, D.M 16/01/2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe è definito dalle parti contraenti entro i valori massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2.
- 4) La misura in mq. utili dell'unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone è così calcolata:
 - a) l'intera superficie calpestabile;
 - b) il 40% della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo;
 - c) il 30% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
 - d) il 30% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
 - e) il 10% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
 - f) il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare.
- 5) In applicazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM 16/01/2017, sono individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali è apportata la riduzione del canone massimo ove applicabile.
 - Edificio classificato dall'A.P.E. nelle classi D ed E, il canone massimo applicabile, così come calcolato dalla fascia di oscillazione di riferimento, non può essere superiore al 90%;
 - Edificio classificato dall'A.P.E. nelle classi F ed G, il canone massimo applicabile, così come calcolato dalla fascia di oscillazione di riferimento, non può essere superiore all'80%;
- 6) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 30%, a valere per l'intera durata contrattuale.
- 7) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
- 8) I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.

- 9) Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori.
- 10) Fattispecie di esigenze dei proprietari.
 - Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio dei figli; rientro dall'estero;
 - Destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore; motivi di studio;
 - Destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio;
 - Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
- 11) Fattispecie di esigenze dei conduttori.
 - Quando il conduttore ha esigenza di: contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza;
 - previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;
 - trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
 - necessità di cure o assistenza a familiari in comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso;
 - acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi; ristrutturazione;
 - esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore;
 - campagna elettorale;
 - qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.
- 12) In applicazione dell'art. 2, comma 5, del DM 16/01/2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dai paragrafi 10 e 11 del presente Titolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.
- 13) Per la stipula dei contratti di cui al presente Titolo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti.

- 14) L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del DM 16/01/2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia e/o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 4.
- 15) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16/01 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 30 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del seguente Accordo.
- 16) Per gli immobili completamente ammobiliati il canone di locazione, determinato mediante l'applicazione dei criteri di cui al presente accordo, potrà essere aumentato fino ad un massimo del 20% rispetto a ciascuna fascia di riferimento.
- 17) I contratti saranno stipulati usando il tipo di contratto allegato B al D.M 16/01/2017.

C) CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

- 1) I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM 16/01/2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo.
- 2) Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste al titolo A), paragrafo 7, del presente Accordo.
- 3) Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall'articolo 4 del DM 16/01/2017.

D) ONERI ACCESSORI

Per i contratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi è applicata la Tabella degli oneri accessori allegata D) al D.M. 16/01/2017.

E) COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 D.M. 16/01/2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto allegato A al D.M. 16/01/2017, del tipo di contratto allegato B) al D.M. 16/01/2017 e 15 del tipo di contratto allegato C) al D.M. 16/01/2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del D.M. 16/01/2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello allegato 5 (Modello di richiesta) al presente Accordo.

F) AGEVOLAZIONI FISCALI

Ai contratti di locazione agevolati stipulati ai sensi del presente accordo territoriale, si applicano fra le agevolazioni fiscali di cui all'art. 5 del D.M. 16/04/2017 solo quelle previste per i comuni non classificati ad alta tensione abitativa e quelle che saranno ottenute dall'amministrazione comunale. Qualora, nel corso della vigenza del presente accordo il comune di Ispica dovesse essere ricompreso fra quelli ad alta tensione abitativa, ovvero fra quelli per i quali sia stato riconosciuto lo stato di emergenza a seguito di calamità naturali, ai sensi dell'art. 9 della legge 23/05/2014, n.80, le agevolazioni previste dalle leggi fiscali saranno applicabili a tutti i contratti stipulati ai sensi del presente accordo territoriale.

G) RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

1) Il presente accordo, depositato con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, del DM 16/01/2017, ha durata di anni tre a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito.

Prima della scadenza, ciascuna delle organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo.

- 2) Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione.
- 3) In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'Accordo, da motivare nella richiesta, ogni organizzazione firmataria

by Dun HUY C

dell'Accordo, ovvero successivamente aderente, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche e integrazioni.

4) Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune, e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

Il presente Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo.

Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:

Allegato 1: Microzone del Comune di Ispica

Allegato 2: Fasce di oscillazione del Comune di Ispica

Allegato 3: Elementi oggettivi per la determinazione del canone

Allegato 4: Attestazione

Allegato 5: Modulo di richiesta

Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.

Ragusa, lì 13-05-2018

per il SUNIA Salvatore Ciranna

per il SICET Avv. Cecilia Licitra

per l'UNIAT Michele Tasca

per FEDERPROPRIETA' Avv. Livio Mandarà

ALLEGATO 1

MICROZONE CATASTALI

Fogli catastali n°	Microzona n°	Fogli catastali n°	Microzona n°
8	3	9	3
10	3	16	2
17	2	61	4
70	4	72	4
77	4	78	4
83	4	86	4
87	4	90	2
91	1	92	2
93	2	94	4
95	4	96	4
97	4	98	4
99	3	100	4
101	4	102	4
103	4	104	4

I fogli non indicati nel precedente elenco sono tutti da ascrivere alla MICROZONA 5

ly En Mu en

ALLEGATO 2

FASCE DI OSCILLAZIONE

SE FASCIA 3	FASCIA 3 DA 13 A 18 ELEMENTI	max	3,48	3,92	3,66	5,10	2,10
	FASC DA 13 A 18	Ë	2,94	3,33	3,03	4,02	1,68
	FASCIA 2 DA 7 A 12 ELEMENTI	тах	2,93	3,32	3,02	4,01	1,67
O PER MQ./M	FAS(DA 7 A 12	min	2,37	2,72	2,36	2,91	1,23
ESSI IN EURC	FASCIA 1 FINO A 6 ELEMENTI	max	2,36	2,71	2,35	2,90	1,22
VALORI ESPRESSI IN EURO PER MQ./MESE	FASCIA 1 FINO A 6 ELEI	min	1,80	2,10	1,70	1,80	0,78
	MICROZONA		-	2	ဇ	4	5

Ly &

All Cr

ALLEGATO 3

	CANONE CONCORDATO AI SENSI DELL'ART.2 LEGGE 431/98
ELEM	ENTI OGGETTIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE
1	Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto coperto
2	Presenza di cortile comune
3	Presenza di cantina o sottotetto o soffitta
4	Presenza di impianto di riscaldamento autonomo
5	Comodità di accesso: piano terra oppure 1° piano, presenza di ascensore per i piano a partire dal II°
6	Presenza di area verde di pertinenza
7	Presenza di posto auto scoperto
8	Presenza di altro posto auto o box
9	Presenza di climatizzatori
10	Presenza di doppio servizio o lavanderia
11	Presenza d'allacciamento alla rete gas
12	Presenza di porta blindata
13	Presenza di doppi infissi o vetro camera
14	Superficie dell'alloggio su un unico livello
15	Alloggio non in condominio o con ingresso indipendente
16	Buono stato manutentivo delle parti comuni in caso di alloggio in condominio o dell'esterno in caso di alloggio singolo (1)
17	Buono stato manutentivo dell'alloggio (1)
18	Buona esposizione e ubicazione: almeno un affaccio con ampio spazio antistante e ingresso su strada larga almeno metri 8

¹⁾ Per buono stato manutentivo deve intendersi la mancanza di difetti o ammaloramenti negli intonaci, nella tinteggiatura, nelle pavimentazioni, nei rivestimenti, negli infissi,negli impianti e nelle apparecchiature igienico-sanitarie

My Dr HW Cr

ALLEGATO 4

ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/01/2017

L'Organizzazione, firmataria dell'Accordo territoriale	e per il Comune di Ispica, depositato il
,	
PREMESSO CHE	
il Sig codice fiscale	
nella qualità di locatore/conduttore dell'immobile/porzione Via/Piazzan. n, piano	e di immobile sito a Ispica in
con contratto stipulato con il Sig codice fiscale	
decorrente il, registrato il al npresso l' registrazione, essendo i termini non ancora scaduti, ha present 16/01/2017, dichiarando, sotto la sua responsabilità, i seguenti elen	tato richiesta per l'attestazione ex D.M.
CALCOLO DELLA SUPERFICIE ai sensi dell' Accordo territoriale	
Superficie calpestabile appartamento: mq	= mq
Autorimessa ad uso esclusivo: mq. X 0,40	= mq
Posto macchina in comune: mq. X 0,30	= mq
Balconi, terrazze, cantine e simili: mq. X 0,30 Superficie scoperta in godimento esclusivo: mq. X 0,10	= mq = mq
Superficie scoperta in godimento esclusivo: mq. X 0,10 Sup. a verde condominiale (quota MM) mq. X 0,10	= mq
Suprite (order condemnate (questi rests) and	TOTALE SUPERFICIE Mq
ELEMENTI OGGETTIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE:	
NUMERI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, PER UN TOTAL	ALE DI N. ELEMENTI.
Classificazione A.P.E.: riduzione del%	
MICROZONA FASCIA DI OSCILLAZIONE MIN/MA	/
CANONE MASSIMO APPLICABILE : € mq/mese x mq	$=$ \in mensili $=$ \in annuo
TUTTO CIÒ PREMESSO, l'Organizzazione, cor responsabilità e sulla base degli elementi oggettivi sopra dich eventuali agevolazioni fiscali,	
ATTESTA	
che i contenuti economici e normativi del contratto corrispondono vigente per il Comune di Ispica. depositato in data	a quanto previsto dall'Accordo territoriale
Il dichiarante	p. l'Organizzazione
	[11]

ALLEGATO 5

MODULO DI RICHIESTA PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE (D.M. 16/01/2017)

Il/la sottoscritto/a
n, sc, int, cap, mail / mail pe , telefono, cellular . conduttore di immobile sito all'indirizzo di residenza sopra indicato
conduttore di immobile sito all'indirizzo di residenza sopra indicato
ovvero in in via/piazza, conduttore di immobile sito all'indirizzo di residenza sopra indicato, so
ovvero in in via/piazza n, se
, int, cap, con contratto di locazione abitativa di natura:
★ agevolato;
🟂 transitorio;
▶ studenti universitari,
s art. 2, comma 1, L. 431/98;
s art. 23 D.L. 123/2014;
🟂 altro
이 보면 하다 하다 하다 나는 아이는 것이 되었다. 그는 사람들은 살림을 가는 사람들이 되었다.
sottoscritto in data// e registrato in data// per la durata di anni/mesi con il locator
Sig./Sig.ra/Soc
residente in Via/piazz
n, sc, int, cap, al canone mensil
di Euro
avendo interesse ad avviare la procedura prevista dall'articolodel contratto di locazione pe
questioni inerenti:
interpretazione del contratto;
seecuzione del contratto;
s attestazione della rispondenza del contratto all'accordo di riferimento;
🏂 canone di locazione;
soneri accessori;
▼ variazione dell'imposizione fiscale sull'immobile;
sopravvenienza di elemento che incide sulla congruità del canone;
★ cessazione della locazione;
₺ risoluzione anticipata;
★ recesso;
s condizione e manutenzione dell'immobile;
funzionamento degli impianti e servizi;
regolamento condominiale;
* altro
e fa presente quanto segue (da descrivere obbligatoriamente):
F 1 1

by In Im C

ALLEGATO 5

<u>-</u>	CHIEDE	
alla Organizzazione dei	conduttori/Organizzazione quale firmataria dell'Accordo te	
2, comma 3, L. 9 dicembre 19 /_// presso il Comune di presente istanza ed indicato il nego Regolamento di negoziazione par/2017, con accettazione di quanto previsto dagli artt. 6, 7 e Ai fini della comunicazione al loc alla premessa, ovvero	coziatore, proceda ai successivi addritetica e conciliazione stragiudize da parte mia, in caso di formale 8 del citato Regolamento.	he, valutata l'ammissibilità della empimenti previsti dall'art. 3 del ziale allegato E) al citato D.M. costituzione della Commissione,
Autorizzo/non autorizzo a recapita		alla mail pec sopra indicata.

by Br AM C



Al Sig. SINDACO del Comune di

ISPICA

O G G E T T O: Accordo territoriale del comune di Ispica.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2017, pubblicato nella G.U. n. 62 del 15/03/2017, in allegato si trasmette, per essere depositato presso codesta Amministrazione, l'accordo territoriale sottoscritto dai rappresentanti dei sindacati degli inquilini SUNIA/SICET/UNIAT e della organizzazione dei proprietari, FEDERPROPRIETA'.

Distinti saluti

Ispica, lì 13-05-7019

SUNIA

SICET

UNIAT

FEDERPROPRIETA'

S. Ciranna

C. Licitra

I. Mandarà